



Comune di Parma

SETTORE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Ufficio Cooperazione e Relazioni Internazionali

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di verifica e controllo da parte di un Revisore Esterno dell'Iniziativa finanziata dalla AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) ***MAISON PARMA, IL VALORE DEL TERRITORIO: LA FILIERA DEL POMODORO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE***

AID 012314/02/0

CUP I44E21016960003

CIG ZF7353EE64

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di Revisore Esterno per la procedura di verifica e controllo dell'Iniziativa finanziata dalla AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) ***MAISON PARMA, IL VALORE DEL TERRITORIO: LA FILIERA DEL POMODORO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE*** (AID 012314/02/0).

Il Revisore esterno è chiamato a verificare e certificare la correttezza della documentazione che l'Ente Esecutore è chiamato a trasmettere alla AICS evidenziando eventuali spese inammissibili e ogni altro elemento utile per la valutazione da parte della AICS sulla corrispondenza del risultato contabile dell'Iniziativa con quello di gestione delle attività rendicontate. A tal fine, il Revisore esterno è chiamato a produrre una relazione di *audit* che il Comune di Parma in qualità di Soggetto

Esecutore dovrà allegare al rapporto intermedio e finale da inviare alla AICS nei tempi e nei modi previsti dalla Convenzione.

ART. 2 – COMPITI DEL REVISORE ESTERNO

Il Revisore esterno verifica e certifica, a seguito dell'esame della documentazione contabile giustificativa presentata dal Soggetto Esecutore l'ammissibilità del rendiconto finanziario, evidenziando eventuali spese inammissibili e ogni altro elemento utile per la valutazione della AICS sulla corrispondenza del risultato contabile dell'Iniziativa con quello di gestione delle attività rendicontate.

Nella relazione di *audit* del Revisore esterno, che il Soggetto Esecutore deve allegare al rapporto intermedio e finale da inviare alla AICS nei tempi e nei modi previsti dal Contratto/Convenzione, il Revisore integrerà inoltre, se richieste dal Soggetto Esecutore, eventuali domande e quesiti formulati e le rispettive risposte di quest'ultimo, in modo da consentire ai Funzionari della AICS, che devono approvare il rapporto, una migliore analisi e valutazione che vada anche oltre i dati contabili, amministrativi, le criticità e/o inammissibilità delle spese.

Nella sua relazione, il Revisore esterno verifica, in applicazione delle procedure della AICS e del Soggetto Esecutore, la sola presenza a livello documentale dei dati degli indicatori (di obiettivo, di risultato, dei beneficiari, dello speso per risultato) attraverso l'analisi del Documento Unico di Progetto e del Quadro Logico, nonché della quota di costo non speso alla data di chiusura del rapporto.

Il Revisore esterno deve, inoltre, esprimere considerazioni finali sul rispetto degli obblighi procedurali da parte del Soggetto Esecutore, sulla corretta esecuzione del partenariato e di quanto previsto nel Documento Unico di Progetto nelle sue versioni iniziali, intermedie, finale e relativi allegati, sul rispetto dell'applicazione delle modifiche unilaterali e sulle approvazioni da parte della AICS in merito a modifiche e proroghe richieste durante l'implementazione del Progetto.

Il dettaglio delle attività oggetto del servizio di Revisione esterna è contenuto nel Vademecum del Revisore esterno allegato e parte integrante del presente Capitolato.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

Il presente servizio, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, comprende tutte le attività rientranti nel precedente articolo 2 e dovrà essere reso per l'intera durata del progetto (36 mesi) e comunque fino all'approvazione da parte della AICS del rapporto finale. L'attività di revisione dovrà, pertanto, essere svolta con riferimento a tutta la documentazione prodotta sin dall'avvio dell'Iniziativa sebbene antecedente all'affidamento del servizio in oggetto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio nel caso si rendesse necessario estendere la durata delle attività dell'Iniziativa (per un periodo massimo di 12 mesi) conformemente all'art. 10 della Convenzione stipulata tra la AICS e l'Ente Esecutore.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza

delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente capitolato. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente capitolato non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Ente. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle scadenze di legge derivanti dall'espletamento del servizio e a garantire una rapida risposta ai quesiti presentati. L'Appaltatore ha l'obbligo di non divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento dell'incarico. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. L'Amministrazione comunale si impegna a consegnare tempestivamente all'Appaltatore la documentazione necessaria all'espletamento del servizio, a collaborare ai fini dell'esecuzione dello stesso ed informare l'Appaltatore su qualsiasi variazione inerente il servizio affidato. Qualora siano necessari incontri per garantire l'espletamento del servizio, l'appaltatore provvederà a recarsi presso gli uffici del Comune.

ART. 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento. L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche

dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice appalti, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente provvederà a pagare anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. L'inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi consentirà all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto di appalto, con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore dell'Amministrazione medesima.

ART. 6 – AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'importo massimo per la prestazione del servizio è pari a complessivi € 27.000,00 (IVA e altri oneri inclusi) da suddividersi in tre rate da € 9.000,00 iva inclusa.

Il corrispettivo del servizio verrà aggiornato annualmente, in seguito a motivata richiesta dell'Aggiudicatario ex art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, tenendo conto dell'indice ISTAT dei *“prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”*, calcolato sulla variazione percentuale rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

E' prevista la costituzione della garanzia definitiva, ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31.

L'esonero dalla garanzia definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo ai sensi dell'art. 103, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, previsto, nella fattispecie, in una miglioria dell'offerta di almeno il 5% del valore dell'affidamento. In mancanza, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà richiesta la garanzia definitiva pari al 10 % dell'importo netto contrattuale, da costituire con le seguenti modalità:

- versamento presso TESORIERE DEL COMUNE DI PARMA – INTESA SANPAOLO S.p.A.;
- fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l'operatività della fideiussione medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 del presente Capitolato speciale, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali.

Per l'eventuale riduzione della garanzia si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire della riduzione l'operatore economico deve segnalare il possesso dei relativi requisiti documentandoli nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante 3 rate. I pagamenti saranno effettuati entro il 31 dicembre di ciascun anno con riferimento alle prime due rate; la terza rata sarà erogata a seguito dell'approvazione del rapporto finale da parte della AICS.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

Le fatture, emesse in forma elettronica in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e del D.L. n.66/2014, dovranno essere intestate ed inviate a: COMUNE DI PARMA - SETTORE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - Ufficio Cooperazione e Relazioni Internazionali.

I singoli corrispettivi maturati saranno liquidati entro 30 gg. dalla data di ricezione di regolare fattura autorizzata dal RUP, previa verifica di regolarità contributiva esperita d'ufficio tramite DOL (Durc On Line).

In caso di emissione di Durc On Line o equivalente documentazione dal quale risulti una posizione irregolare dell'affidatario trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.30 comma 5 del D.Lgs.50/2016.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, tutti gli elementi indicati nella comunicazione che il Comune di Parma provvede ad inviare anche ai fini della redazione della fattura in formato elettronico e comunque i seguenti elementi:

- estremi dell'atto di impegno di spesa e numero di impegno di spesa (tali dati sono indicati nella comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'Aggiudicatario

dell'impegno e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000);

- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN;
- il Codice Identificativo Gara (CIG).

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo venga corrisposta dall'Ente, non produrrà alcun interesse.

Anche qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, con indicazione in modo dettagliato delle attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto.

In sede di pagamento, l'Amministrazione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara - CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 % (zerovirgolacinquepercento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Con riferimento all'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice si precisa sin da ora che, qualora l'Aggiudicatario ne faccia richiesta la stessa verrà erogata fino al massimo del 20% sull'importo del contratto, alle condizioni previste dal comma previo citato, solamente a seguito della presentazione della cauzione ivi prevista e qualora le prestazioni di cui al presente capitolato siano effettivamente iniziate. L'importo dell'anticipazione verrà calcolato e corrisposto sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile di ciascuna annualità. L'importo dell'anticipazione sarà progressivamente recuperato in corso d'anno sugli importi maturati dall'appaltatore per la corretta esecuzione del contratto e portato quindi in compensazione sui correlati pagamenti.

In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.parma.it, citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.

Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Parma

rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.

Per i pagamenti di fatture inerenti l'esecuzione del presente contratto troverà applicazione la modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto denominata "*split payment*", ex art.17 ter D.P.R.633/72, come introdotto dall'art.1, comma 629 b) L.190/2014. All'affidatario verrà liquidato solo l'imponibile pur dovendosi indicare in fattura, da parte dell'affidatario stesso, l'aliquota e l'ammontare dovuta sulla operazione.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Parma. L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità penale e civile nell'esecuzione dei servizi affidati, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati sensibili (privacy).

Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà il Comune da dette responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento correlata al presente servizio dovesse pervenire agli stessi.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, l'Affidatario dovrà produrre le seguenti idonee

polizze assicurative stipulate con primaria compagnia assicurativa, con decorrenza dalla data di avvio del servizio e aventi una durata almeno pari a quella del contratto di appalto:

1. “Polizza RCTO” a copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi e prestatori di lavoro a copertura dei rischi:
 - a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a euro 3.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l’Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’appaltatore, che partecipino all’attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo;
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (prestatori d’opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 3.000.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 per persona;
2. “Polizza RC Professionale”, con un massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo, a copertura di eventuali danni a terzi conseguenti ad errori ed omissioni imputabili all’appaltatore nell’esecuzione dei servizi professionali disciplinati dal presente contratto”.

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

ART. 11 - PENALITA’

In caso di ritardo o errori negli adempimenti previsti e compresi nel servizio di cui all’art. 2 del presente capitolato, l’aggiudicatario dovrà mantenere indenne il committente da qualunque danno economico conseguente all’inadempimento e a tal fine dovrà dimostrare di essere in possesso di

adeguata copertura assicurativa per danni professionali. Qualora il responsabile del procedimento verificasse inadempienze nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte fossero ritenute insufficienti dall'Amministrazione comunale, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di valutare l'applicazione di una penale pari all'1 per mille sul valore del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di attivazione del servizio, salvo ritardi imputabili all'Amministrazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo. La notifica di eventuali sanzioni saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo PEC e l'importo potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario inadempiente ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Nel caso di reiterati ritardi l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del servizio.

ART. 12 – RECESSO

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 109 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del Codice appalti. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente capitolato ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva; garanzia definitiva; divieto di cessione del contratto - cessione del credito; obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice appalti. L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice appalti. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 15 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITA' DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 110 del Codice appalti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del medesimo Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpellerà gli eventuali operatori che abbiano presentato dei preventivi, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Per quanto non qui espressamente previsto si applica l'art. 110 del Codice appalti.

ART. 16 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106 del Codice e dall'art. 22 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, può introdurre variazioni contrattuali e delle prestazioni richieste previa autorizzazione del RUP.

Con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che le modifiche non sostanziali sono consentite fino ad un massimo del 5% con riferimento all'importo contrattuale netto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Aggiudicatario se non sia stata approvata dal RUP.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. ZF7353EE64 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017.

ART. 18 - FORO COMPETENTE E NORME FINALI

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Parma. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 720 del 18/12/13, come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 dello 08/03/2017, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui ai precedenti paragrafi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti paragrafi e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L'appaltatore può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente capitolato. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.